

# **COMUNE DI MARANO SUL PANARO**

## **Provincia di Modena**

---

---

### **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE**

#### **Art. 1**

E' costituita la consulta delle attività economiche (di seguito denominata consulta); nel rispetto dei principi fondamentali di partecipazione fissati dallo Statuto Comunale.

#### **Art. 2**

Gli scopi della Consulta consistono nello studio e nel monitoraggio della realtà locale e nella predisposizione e definizione di proposte e di interventi per lo sviluppo economico, sociale, occupazionale e turistico.

#### **Art. 3**

La Consulta è un organismo formale di confronto tra le categorie economiche e l'Ente Locale ed ha funzioni propositive e consultive.

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per tramite del Sindaco, possono richiedere il parere preventivo della consulta ogni qualvolta debbano esprimersi su programmi generali riguardanti tutti i settori economici e del terziario in genere.

In particolare il parere preventivo deve essere richiesto su:

- Adozione di nuovo Piano Regolatore e sue varianti generali
- Piano degli insediamenti commerciali e artigianali
- Piano degli orari
- Piano per il recupero dei centri storici
- Attività promozionali legate a fiere e sagre
- Bilancio comunale e piano pluriennale degli investimenti
- Regolamenti comunali riguardanti le attività economiche

La Consulta, per tramite del suo Presidente, può presentare relazioni all'Amministrazione Comunale sulle attività di propria competenza e può altresì essere invitata ad illustrare le sue proposte all'Amministrazione Comunale nelle sedi ritenute più opportune.

#### **Art. 4**

Alla Consulta partecipa un delegato per ciascuna delle seguenti libere Associazioni Economiche:

- C.N.A.
- LAPAM/LICOM
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO/FAM
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- FEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI

Le associazioni che compongono la Consulta possono nominare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.

- La Consulta viene formalmente costituita con provvedimento del Sindaco, sulla base delle segnalazioni dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni di cui al primo comma;
- La Consulta ha durata pari a quella del Consiglio Comunale; lo scioglimento anticipato di quest'ultimo determina la decadenza della Consulta.

#### **Art. 5**

Alle riunioni della Consulta sono invitati permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto:

- Il Sindaco o suo delegato
- I componenti la Commissione Consiliare n.2 "Affari Generali e Attività Economiche"

Alle riunioni, sia i componenti sia gli invitati permanenti possono partecipare affiancati (senza oneri per il Comune) da tecnici ed esperti, i quali non avranno diritto di voto.

#### **Art. 6**

La presidenza sarà tenuta a rotazione annuale dalle libere Associazioni Economiche di cui all'Art. 4. Tale rotazione verrà decisa nella prima riunione della Consulta con votazione a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 7**

Le riunioni della Consulta saranno convocate in forma scritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data prescelta e l'ordine del giorno, insieme al materiale necessario all'esame degli argomenti in oggetto, sarà inviato alle Associazioni di cui all'art. 4, le quali provvederanno responsabilmente a farle pervenire in tempi congrui ai rispettivi delegati.

Il Presidente dovrà altresì comunicare l'ordine del giorno agli invitati permanenti di cui all'art. 5.

Il Presidente può richiedere la presenza di funzionari e tecnici comunali per approfondire i vari argomenti.

Le riunioni potranno anche essere convocate per iniziativa di un terzo delle Associazioni componenti la Consulta o dalla Amministrazione Comunale.

Di ogni riunione sarà redatto un verbale che dovrà essere approvato.

Tutti gli adempimenti amministrativi (verbali, convocazioni, ecc) saranno curati da personale del Comune.

Il Presidente potrà tuttavia, in caso di necessità, affidare la redazione dei verbali delle sedute ad un componente della Consulta.

### **Art. 8**

Le riunioni saranno ritenute valide a tutti gli effetti in prima convocazione se sarà presente la maggioranza dei rappresentanti delle Associazioni di cui all'art. 4; in seconda convocazione la riunione sarà ritenuta valida con la sola presenza di un terzo dei rappresentanti medesimi.

Le decisioni dell'assemblea dovranno essere approvate dalla maggioranza (metà +1) dei presenti.

### **Art. 9**

Sono cause di decadenza dalla carica di componente della Consulta:

- La perdita dei requisiti di rappresentanza delle Associazioni di cui all'art. 4;
- L'assenza ingiustificata alle riunioni della Consulta per tre sedute consecutive.

### **Art. 10**

Gli atti della Consulta sono pubblici ed accessibili a chiunque ne faccia richiesta e possono essere pubblicati sul notiziario comunale.